

Allegato A dell'atta Rep. n. 11406 Racc. n. 9592

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale a responsabilità limitata, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"ARDEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

1.2 La sede della società e' posta in Comune di Gerenzano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attivazione del Codice civile.

1.3 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali. La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto

per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2.1 La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art. 9.1 del presente statuto.

SCOPO - OGGETTO

3.1 - (scopo) La Cooperativa ha scopo mutualistico e, conformemente alla disposizione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.lgs 460/1997, è volta al perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale. La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità in cui è inserita svolgendo una attività di tipo sociale ed educativo utilizzando una efficiente organizzazione e specifiche professionalità, tale attività si rivolge prevalentemente ai minori e alle loro famiglie per favorire la valorizzazione e la promozione dell'ambiente nel territorio nazionale e ciò intervenendo nel campo educativo, mediante:

a) la diffusione di una cultura ambientale attraverso l'organizzazione e gestione di attività didattica, ludico/ricreativa e sportiva;

b) la promozione dell'educazione ambientale, mediante la promozione di ogni forma di creatività soggettiva e di ogni proposta di innovazione in campo ambientale, energetico, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, economico, sociale, artistico di qualità, anche al fine della riqualificazione del contesto urbano, delle relazioni sociali sul territorio e del benessere dei cittadini;

c) la tutela, valorizzazione e promozione delle aree a verde e del loro utilizzo;

d) la ricerca e divulgazione delle tradizioni agricole, anche del passato, delle arti e dei mestieri tradizionali locali, nonché vendita diretta e somministrazione dei prodotti derivanti da siffatte attività;

e) la ricerca, promozione, sviluppo e gestione di attività volte al riuso di oggetti e manufatti ed al riciclo dei materiali, nonché alla diffusione di prodotti a basso impatto ambientale e connotati da criteri di risparmio di energia e di materie;

f) la promozione e lo sviluppo di "filiera corte", anche mediante attività di gestione delle stesse;

g) la promozione e lo svolgimento delle pratiche sportive, come strumenti di integrazione, attraverso l'insegnamento delle stesse anche a persone, diversamente abili, favorendo contatti diretti con Enti ospedalieri, Centri di riabilitazione e/o di ricerca permettendo la conoscenza e l'esercizio dello sport

quale terapia rieducativa e riabilitativa, nonché di integrazione e di aggregazione sociale, volta al servizio delle persone ed in particolar modo di quelle diversamente abili;

h) la promozione e lo svolgimento delle pratiche di pet therapy, compresa ippoterapia e onoterapia, nonché di ortoterapia, di danzaterapia, arteterapia mediante l'esercizio e l'insegnamento delle stesse anche a persone diversamente abili, a minori ed anziani, in contatto diretto con Enti ospedalieri, Centri di riabilitazione e/o di ricerca permettendo la conoscenza e l'esercizio delle predette tecniche quali terapie rieducative e riabilitative, nonché di integrazione e di aggregazione sociale, volta al servizio delle persone;

i) la promozione e lo svolgimento di attività di servizi, studi, ricerca, pianificazione, strategia, immagine, sperimentazioni tendenti a ridurre l'inquinamento e il degrado ambientale, la produzione di rifiuti di qualunque tipo, nonché alla valorizzazione della flora e della fauna, della conoscenza ambientale anche mediante lo sviluppo di progetti naturalistici, nonché infine alla divulgazione e ricerca scientifica in generale, favorendo il contatto con scuole, università e centri di ricerca.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con servizi da parte di terzi e da parte di volontari.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-

vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa realizza pertanto le proprie finalità di solidarietà sociale facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori lavoratori occasioni di lavoro nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane o altre analoghe entità confederali.

3.2 (oggetto sociale)

Considerando lo scopo mutualistico, così definito all'articolo precedente, la cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha come oggetto sociale la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa rivolge prevalentemente la sua attenzione ai minori, alle loro famiglie e al tessuto sociale ed al territorio dove sono inserite; mette quindi a disposizione, laddove sia più urgente e necessario, la sua organizzazione e la sua professionalità per rendere realmente efficaci interventi so-

cio assistenziali ed educativi sul territorio in favore dei suoi cittadini.

La cooperativa intende impegnarsi operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comunità locale. Il suo Impegno sarà rivolto nella direzione:

- della valorizzazione e fruibilità delle aree verdi presenti sul territorio, delle risorse ambientali, della flora e della fauna;

- del recupero e della conoscenza ambientale;

- della prevenzione del disagio minorile e psichico, mediante progetti incentrati sull'ambiente;

- dello studio, della programmazione, della gestione dei servizi diretti al coinvolgimento dei singoli, famiglie e gruppi per l'implementazione di attività socializzanti, ludiche e ricreative con scopi educativi, incentrati su temi naturalistici e culturali;

- nel disporre di strutture per l'esercizio di tali attività;

- nella promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo in collaborazione con ONG locali in favore dell'ambiente;

Nello specifico la cooperativa potrà occuparsi di quanto segue:

- Iniziative per lo sviluppo di servizi diretti a migliorare la conoscenza e fruibilità dell'ambiente (es. spazi educativi diurni, spazi e tempi per la famiglia, centri estivi, ludote-

che funzionanti anche nei periodi di chiusura scolastica in ambito di particolare pregio naturalistico)

- Progetti per la promozione di attività culturali, sportive ed e artistiche, nelle diverse espressioni;

- Interventi per il sostegno e la cura del disagio minorile, sociale e di recupero di handicap, anche attraverso l'organizzazione di attività volte a favorire la tutela ed il recupero ambientale;

- Attività educative per l'inclusione sociale, anche mediante diretto coinvolgimento nella gestione dell'ambiente;

- Iniziative in grado di attivare e coinvolgere le risorse umane ed economiche di uno specifico territorio, al fine di garantire la sostenibilità di progetti nel contesto territoriale;

- Programmazione e gestione di comunità educative e di centri aperti socio educativi;

- Segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di specifica competenza;

- Iniziative di sensibilizzazione riguardo alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente;

- Messa a disposizione delle professionalità acquisite per corsi di specializzazione;

- somministrazione di bevande ed alimenti anche con intrattenimento e spettacolo;

- attività di ristorazione (ristorante) anche con intratteni-

mento e spettacolo, nonché di banqueting e catering, anche con utilizzo di prodotti locali e con attenzione alla alimentazione naturale e delle necessità alimentari (es. diabete, celiachia e intolleranze alimentari);

- Essere a disposizione degli enti locali allo scopo di garantire la diffusione della conoscenza e coscienza ambientale;

- Realizzazione e gestione di aree verdi, parchi, orti e giardini, fattorie didattiche, fattorie sociali e laboratori didattici, ludico-ricreativi e centri sportivi per favorire il conseguimento degli scopi sociali e con copertura delle spese con l'utilizzo di fondi provenienti da enti pubblici e privati e con la collaborazione di un volontariato professionalmente qualificato.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la cooperativa potrà anche utilizzare i mezzi di informazione più moderni come internet, radio e televisione e qualsiasi ulteriore mezzo di comunicazione o promozione nelle sue espressioni più moderne.

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-

nanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, attinenti comunque, sia indirettamente che direttamente, ai medesimi, tra le quali, a puro titolo esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, comprese il conferimento o l'acquisizione di azioni e quote di società costituite o costituenti, e/o di imprese anche esplicanti attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- aderire e partecipare a enti e organismi economici, consorzi e fideiussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo;

- compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento di credito ai soci e agli enti ai quali la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, purché ricorra l'interesse sociale.

La Cooperativa si prefigge altresì lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle Leggi Speciali in materia, una sezione di attività, discipli-

nata da un apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata e esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

4.1 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta Legge 381/91.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in

qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

4.2 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.3 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

5.1 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

6.1 La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica della stessa, per raggiungere lo scopo sociale svolgerà la sua attività come una impresa e pertanto tutte le attività indicate nell'oggetto sociale dovranno essere sviluppate per coprire i costi, avere un reddito e per permettere i dovuti investimenti, assicurando continuità all'attività della cooperativa; ciò non vuol dire che l'impresa mutualistica, che è anche una ONLUS, non comprenda fra le sue finalità principali attività di aiuto e sostegno anche senza alcun profitto, avendo però sempre presente di garantire equilibrio di bilancio.

La cooperativa potrà svolgere attività economiche connesse a quelle istituzionali di cui all'art. 10 del D. Lgs.460/97 nei termini e alle condizioni ivi espresse e inoltre potrà svolgere attività economiche, seppur marginali, che permettano il

recupero di persone socialmente svantaggiate.

6.2 La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto o rispondere a bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare, le provviste, i finanziamenti e i contributi disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, da enti regionali, locali o da altri organismi Pubblici o Privati.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciali, industriale e finanziaria necessarie e utili per la realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti nel Libro Soci da almeno tre

mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

SOCI

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci hanno tutti uguali diritti.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che, non avendo interessi contrapposti a quelli della cooperativa, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che per le loro capacità, attitudine e specializzazione, possono contribuire al corretto andamento della cooperativa i lavori della cooperativa e attivamente cooperare al suo sviluppo.

7.2 Sono soci cooperatori coloro che, di ambo i sessi e maggiorenni:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-

le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere ammesse come soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile e dell'art. 11 della Legge 381/1991, anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7.3 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

7.4 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-

piego di operatori professionali.

7.5 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. I soci appartenenti a detta categoria non possono, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

Al socio iscritto alla categoria speciale è riconosciuto il pieno esercizio dei diritti sociali, ed in particolare del diritto di voto ai sensi dell'art. 29.1 del presente statuto. Il socio speciale, tuttavia, in considerazione della necessità di completare l'acquisizione di esperienza e capacità professionale, non potrà essere eletto amministratore.

Fermo restando il possesso dei suddetti diritti, a decorrere

dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere di tutte le prerogative che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento delle prerogative che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Egli potrà assistere e votare nelle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

7.6 Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art.4 della legge n. 59/1992;

b) i soci fruitori ovvero coloro che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa.

7.7 L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'ammissione alla Cooperativa non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

7.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la motivazione per cui intende essere ammesso come socio unitamente all'indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra; per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammis-

sione;

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.9 La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

a) denominazione, sede legale ed eventuali sedi secondarie, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia dello statuto vigente e della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla nei confronti dei terzi ed in particolar modo nei rapporti con la cooperativa, e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

7.10 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso

siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

8.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che svolgano attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi

sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

9.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

10.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale, come disciplinato dal presente statuto.

10.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-

ziale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

11.1 I soci sovventori possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

12.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-

la legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art.7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato. L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

13.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusio-

ne, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

14.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

14.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

15.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

16.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,

dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13) et 14).

16.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

16.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

17.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

18.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

18.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

18.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

18.4 La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori.

18.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

18.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

19.1 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

20.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

20.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

20.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

20.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

20.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche

dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della Legge 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

21.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuo-

vi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

21.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

22.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a.1) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di

gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale, formati da conferimenti dei soci sovventori, e da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

23.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

23.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci

cooperatori contraggono con la medesima.

23.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla

nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

24.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

24.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;

24.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di

trattamento.

24.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

24.6 È fatto divieto alla Cooperativa di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentite o imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, o essere destinati a fondo indivisibile di riserva ordinaria.

24.7 Fermi restando i limiti di cui al precedente art. 24.6, la stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, cui la Cooperativa aderisce;

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria, sempre indivisibile, nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

24.8 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

24.9 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art.6 della L. 3.4.2001 n.142.

ORGANI SOCIALI

25.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;

DECISIONI DEI SOCI

26.1 L'Assemblea viene convocata anche fuori la sede sociale purché in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione mediante affissione murale o pubblicazione su di un giornale quotidiano locale apolitico oppure con avviso notificato ai soci con lettera raccomandata, il telefax, la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'assemblea. L'avviso stesso dovrà altresì essere affisso nella sede sociale.

26.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

26.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed

eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

26.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

26.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

26.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

27.1 L'Assemblea:

a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;

f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

h) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;

i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

m) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

n) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

o) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

27.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

27.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

28.1 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda od ulteriore convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera sia in prima, seconda ed ulteriore convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto dei soci. Nei casi di modifiche statutarie, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'introduzione o la soppressione delle clausole previste dall'articolo 2514 Cod. Civ. nonché negli altri casi

espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà della totalità dei soci; in seconda od ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo della totalità dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. E' tuttavia comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo della totalità dei soci per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione o il trasferimento della sede sociale all'estero.

29.1 Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina dell'organo amministrativo. Le votazioni devono essere palesi.

30.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni 5.000 (cinquemila) Euro di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un

terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai sensi dell'art. 2538 comma terzo del codice civile, ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o al numero dei loro membri.

30.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

30.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

30.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

30.5 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

30.6 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

30.7 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

30.8 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato,

l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

31.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

31.2 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

31.3 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

31.4 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

31.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno

o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

31.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

31.7 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

31.8 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

31.9 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

31.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

31.11 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve

dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

31.12 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società; spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di

sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il poten-

ziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

31.13 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

31.14 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

31.15 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del

nuovo Consiglio di Amministrazione.

31.16 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblée è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

32.1 A Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

32.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

32.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

32.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano

tano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

32.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE

33.1 Qualora il Collegio sindacale risulti obbligatorio o comunque sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

33.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

33.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi.

33.4 In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio, potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affida-

to il controllo contabile della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, anche ai sensi dell'art. 11, lettera f) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.1992, n. 59, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente o, ai sensi dell'art. 11, lettera f) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque ad altri fini di pubblica utilità.

35.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

36.1 Tutte le controversie tra la società ed i soci, e tra i soci fra loro, nascenti dall'interpretazione, esecuzione o ri-

soluzione del contratto sociale, o del presente statuto, saranno decise in via di arbitrato libero e inappellabile da un arbitro, amichevole compositore e mandatario a transigere, nominato dal Presidente della Camera di Commercio dove è iscritta la società.

L'arbitro deciderà irritualmente le insorte controversie nel modo più rapido e comunque non oltre sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico. La decisione verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata diretta alle parti interessate che si impegnano a darvi immediata e spontanea esecuzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

37.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

38.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

RINVIO

39.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.